

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO NOVARTIS FARMA S.p.A.

**1. DEFINIZIONI.** Le presenti condizioni generali di acquisto disciplinano il rapporto tra il Fornitore (di seguito "Fornitore") dei beni, opere o servizi (di seguito indistintamente "bene" o "Servizi") descritti nell'Ordine di acquisto (in seguito "Ordine") e, ove disponibile, nella Documentazione Tecnica, e Novartis Farma S.p.A. (di seguito "Cliente" o "Società"). L'Ordine e le condizioni costituiscono congiuntamente l'intero accordo tra le parti ("Accordo"). Rimane inteso che, ai fini del presente Accordo, per Fornitore si intende indistintamente la parte che cede, realizza o fornisce il bene alla Cliente. Ai fini dell'Accordo, Cliente e Fornitore possono essere indicati singolarmente e congiuntamente "parte" o "parti". In caso di conflitto tra l'Ordine e le condizioni generali di acquisto, queste ultime devono ritenersi prevalenti, salvo non sia stato convenuto diversamente.

**2. CONDIZIONI.** La Cliente invia un Ordine al Fornitore, il quale si impegna ad eseguire l'Ordine secondo i termini e le condizioni del presente Accordo. Ciascun Ordine fa esplicito riferimento alle presenti condizioni (indicando il link dove sono visualizzabili e scaricabili), che ne costituiscono parte integrante: Ordine di acquisto e le presenti condizioni generali costituiscono quindi un Accordo unico. Nessuna variazione dello stesso sarà valida se non fatta per iscritto. Nessun altro termine o condizione, eventualmente contenuto in offerte, preventivi, attestazioni, conferme o fatture inviate dal Fornitore alla Cliente potrà in alcun modo modificare o sostituire i termini del presente Accordo o risultare altrimenti vincolante per la Cliente, salvo espressa e differente pattuizione scritta tra le Parti contraenti. Il presente Accordo si applicherà al rapporto con il Fornitore e ad eventuali suoi subfornitori, indipendentemente da diverse condizioni – contrastanti o aggiuntive – contenute in qualsiasi ordine di vendita o in altra comunicazione scritta proveniente dal Fornitore, indirizzato alla Cliente e da questa non espressamente accettate. Premesso quanto precede, rimane in ogni caso inteso che, nel caso in cui il rapporto tra la Cliente e il Fornitore avente ad oggetto il bene sia regolato da separato e autonomo contratto sottoscritto tra le parti, quest'ultimo prevarrà sulle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

**3. PERFEZIONAMENTO.** L'accettazione preliminare da parte del Fornitore dell'Ordine, l'invio del bene o l'inizio dei servizi in conformità allo stesso costituirà consenso ed accettazione del Fornitore in relazione ai termini e alle condizioni indicate nell'Ordine e nelle presenti condizioni generali. Resta inteso che il presente Accordo potrà pervenire dalla Cliente al Fornitore a mezzo corriere, posta ordinaria, posta elettronica o PEC e che, indipendentemente dal mezzo usato, la Cliente potrà richiedere al Fornitore la sottoscrizione di tale Ordine.

**4. QUALITÀ.** Il Fornitore è tenuto ad agire secondo buona fede e a cedere, eseguire o fornire il bene rispondente alle attese della Cliente e comunque agli standard qualitativi e ai livelli di settore. Il Fornitore garantisce che il bene è:

- realizzato o fornito nel rispetto delle specifiche tecniche e/o delle procedure standard industriali più recenti e utilizzando materie prime di elevata qualità;
- realizzato nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti e di igiene e sicurezza del lavoro;
- conforme alle Direttive UE e alle normative nazionali di recepimento;
- commerciabile, correttamente etichettato, idoneo all'uso previsto e conforme a tutte le specifiche tecniche indicate nell'Ordine.

Il Fornitore garantisce altresì che l'attività posta in essere per realizzare o fornire il bene è esente da vizi, soddisfa i requisiti di sicurezza previsti dalla legge e conforme a tutte le specifiche tecniche indicate nell'Ordine o riportate nella Documentazione Tecnica, ove disponibile. Il Fornitore, i suoi dipendenti, agenti e subappaltatori forniranno il bene e ottempereranno a tutte le obbligazioni derivanti dal presente Accordo in modo tempestivo e professionale e mediante l'utilizzo di personale adeguatamente qualificato ed esperto.

**5. GARANZIE.** Il Fornitore garantisce che il bene è conforme a quanto pattuito nell'Ordine, libero da oneri e diritti altrui, di qualità soddisfacente, che è nuovo e mai utilizzato, realizzato con materiali di prima qualità, diligenza e perizia. Il Fornitore garantisce altresì il buon funzionamento del bene, le qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinato nonché l'assenza di vizi, esistenti e sopravvenuti, impegnandosi ad eliminarli nel caso si manifestassero durante l'utilizzo del bene. Il Fornitore garantisce la Cliente per l'evizione. Inoltre, il bene dovrà essere coperto da garanzia da parte del Fornitore dalla data della consegna o accettazione, per i vizi normalmente riconoscibili, o dalla scoperta del difetto, per i vizi occulti. Sono equiparati ai vizi occulti anche i difetti eventualmente scoperti al momento del disimballaggio o al primo utilizzo. La Cliente notificherà al Fornitore il difetto riscontrato entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta. Qualora venga accertato un difetto o una non conformità del bene entro il suddetto termine, il Fornitore dovrà tempestivamente provvedere alla riparazione o sostituzione dello stesso a proprie spese. In alternativa, la Cliente avrà facoltà di eliminare i difetti o i vizi direttamente o a mezzo terzi, addebitando al Fornitore le spese nelle quali sia incorsa. Resta in ogni caso salva la responsabilità del Fornitore per i difetti o la non conformità del bene fornito e per i danni da ciò derivanti alla Cliente o a terzi, in conformità con le normative nazionali e comunitarie. Qualora il bene, o parte di esso, sia prodotto, realizzato o fornito da una parte terza, il Fornitore dovrà, trasmettere alla Cliente anche qualsivoglia garanzia, condizione, copertura o accordo di manutenzione ricevuti dalla parte terza in relazione a tale bene.

**6. DIFETTI.** Il Fornitore è sempre tenuto all'obbligo di prova, verifica, controllo di qualità del bene e, se necessario, presentazione dei relativi certificati di analisi alla Cliente. La Cliente si riserva il diritto di controllare e testare il bene consegnato, di rifiutarlo o di restituirlo al Fornitore a spese dello stesso, anche se sia stato provvisoriamente trattenuto in magazzino, qualora il bene risulti:

- a) in eccesso rispetto alla quantità ordinata;
- b) non conforme alle specifiche richieste, difettoso o inadatto;
- c) in violazione della legislazione vigente o delle policies del Gruppo Novartis;
- d) realizzato senza diligenza e perizia;
- e) sia insicuro.

Salvo il risarcimento danni, a propria discrezione la Cliente potrà richiedere la riparazione o la sostituzione del bene difettoso o rifiutato, il rimborso del prezzo di acquisto oppure risolvere l'Accordo, senza che il Fornitore nulla possa pretendere. Il Fornitore dovrà sostituire o riparare il bene difettoso entro 7 (sette) giorni dalla data della notifica della Cliente o entro il diverso periodo di tempo che le Parti possono concordare per iscritto. Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai punti che precedono, il Fornitore dovrà, a proprie spese ritirare il bene e riconsegnarlo, una volta riparato o sostituito, alla Cliente presso la sede da quest'ultima indicata. Se il bene non è stato reso o fornito in conformità alle presenti condizioni, la Cliente ha il diritto di rifiutare il bene e annullare l'Ordine, unitamente a eventuali altri beni, o parte di essi, senza alcuna responsabilità e senza che il Fornitore possa richiedere alcun indennizzo o risarcimento. Nel caso di rifiuto del bene, il Fornitore dovrà immediatamente rimborsare tutti i pagamenti effettuati dalla Cliente a tale causa.

**7. PAGAMENTO.** La Cliente è tenuta al pagamento della fattura entro il termine indicato sul fronte del presente Ordine. In applicazione dell'art. 5, co. 1, parte seconda del Decreto Legislativo 231/2002, così come sostituito dal D.lgs. 9.9.2012 n. 192, in caso di ritardato pagamento per colpa imputabile alla Cliente, matureranno a favore del Fornitore interessi di mora convenzionalmente stabiliti nella misura del 4% annuo. La fattura inviata alla Cliente dovrà essere corretta e riportare il numero d'Ordine, il codice di prodotto, la descrizione completa del bene, la quantità e qualsiasi altra informazione richiesta dalla Cliente o prevista ai sensi di legge. Se la consegna è effettuata prima della data originariamente concordata, il pagamento sarà comunque effettuato entro il termine originariamente concordato. Nel caso fosse autorizzato un anticipo all'Ordine, il Fornitore dovrà ottenere a favore della Cliente una fidejussione bancaria, a prima richiesta, a garanzia dell'importo anticipato per tutta la durata del rapporto e sino a che tutti obblighi contrattuali del Fornitore non saranno soddisfatti.

Le fatture dovranno essere intestate alla Committente, dovranno riportare il numero d'ordine preventivamente comunicato dalla Committente e dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio informatico dell'Agenzia delle Entrate (SDI), come da normativa vigente. Il codice SDI da utilizzare per l'invio delle fatture al Cliente è IRKA1JB.

Al fine di rendere più semplice e celere il processo di fatturazione, il Fornitore si impegna a creare, solo a seguito di richiesta della Committente, un "electronic supplier account" all'interno della piattaforma per la fatturazione elettronica adottata dal Gruppo Novartis ("network solution": di seguito, "Piattaforma"). Grazie a tale Piattaforma, il Fornitore avrà anche la possibilità di ricevere gli ordini di acquisto relativi ai Servizi e di emettere le conseguenti fatture elettroniche

**8. CONSEGNA E RISCHIO.** La titolarità del bene e il rischio di perdita si trasferiscono sulla Cliente soltanto con l'accettazione definitiva del bene attestata per iscritto, previa verifica dello stesso da parte della Cliente, o con la regolare presa in consegna del bene da parte della Cliente presso i propri locali o, in subordine, in differenti luoghi concordati per iscritto tra le parti, attestata dalla sottoscrizione del documento di trasporto. Al momento della consegna, il Fornitore si assicurerà che il bene è accettato o ricevuto per iscritto da un addetto debitamente autorizzato dalla Cliente. I documenti di trasporto dovranno riportare numero di lotto corretto, identificazione del bene, numero di Ordine e luogo di consegna. Ogni lotto dovrà essere imballato adeguatamente e in modo sicuro a cura del Fornitore, etichettato con nome del corriere, descrizione del bene, numero di lotto/partita e data di scadenza, se necessaria. Le consegne saranno effettuate durante il normale orario di lavoro alla destinazione indicata in allegato o sulla prima pagina dell'Ordine, restando a carico del Fornitore l'obbligo di accertarsene preventivamente, fatto salvo quanto diversamente specificato dalla Cliente. Il Fornitore consegnerà il bene con la documentazione necessaria per consentire alla Cliente di utilizzare il bene in modo sicuro ed efficace. Il rispetto del termine di consegna è essenziale per la corretta esecuzione del presente Ordine. Diversamente da quanto precede, la Cliente si riserva il diritto di comunicare al Fornitore la propria decisione di recedere dal presente rapporto ovvero di acquistare articoli sostitutivi e addebitare al Fornitore ogni eventuale perdita subita, senza che ciò comporti responsabilità alcuna a carico della Cliente e riservandosi ogni altra eventuale azione. Se sono richiesti campioni e/o modelli con l'Ordine, il Fornitore non può spedire i quantitativi previsti fino a quando la Cliente non abbia approvato in forma scritta i campioni e o i modelli del Fornitore.

**9. PENALI.** La data di consegna del bene costituisce termine essenziale e improrogabile. In caso di ritardata consegna la Cliente potrà applicare una penale pari al 3% (treper cento) del valore totale dell'ordine per ogni settimana di ritardo fino a un massimo di 5 (cinque) settimane consecutive. Le penali saranno applicate per un ritardo massimo di 5 (cinque) settimane

consecutive dopodiché l'Ordine dovrà ritenersi annullato. Il Fornitore sarà tenuto a pagare le penali previste nel presente Accordo senza avviso preliminare di inadempienza da parte della Cliente, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito. Se non diversamente pattuito, per l'applicazione delle penali si farà riferimento ai giorni solari.

**10. NORME IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001.** Il Fornitore dichiara di conoscere la normativa vigente in tema di responsabilità amministrativa degli enti e di operare nel rispetto del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo e dei relativi documenti correlati (il "Modello"), redatto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (il "Decreto") e disponibile al link <https://www.novartis.it/chi-siamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo>. Qualora il Fornitore non abbia adottato un proprio Modello, dichiara di essere a conoscenza del fatto che la Committente ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo e di impegnarsi affinché i propri dipendenti, i propri collaboratori e le terze parti incaricate non pongano in essere condotte tali da integrare, anche solo nella forma del tentativo, i reati richiamati dal medesimo Decreto. A tal fine, il Fornitore garantisce di aver debitamente formato e di formare periodicamente i propri dipendenti e collaboratori in merito alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo dei medesimi al fine di prevenire la commissione, anche solo tentata, dei reati ivi previsti. Ai sensi del medesimo Decreto, il Fornitore autorizza la Committente anche per il tramite di propri delegati di volta in volta identificati, a effettuare controlli di "conformità 231/2001" anche presso le proprie sedi. Il Fornitore s'impegna sin d'ora a manlevare e a tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa e/o danno che dovesse derivarle per effetto e/o in conseguenza del mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma determinerà il diritto della Committente di risolvere *ipso iure* il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il diritto di quest'ultima al risarcimento dei danni.

**11. COMPLIANCE ALLA "DOING BUSINESS ETHICALLY POLICY".** Il Fornitore si impegna a conformarsi a quanto previsto nella "Doing Business Ethically Policy", disponibile al link <https://www.novartis.it/chi-siamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance>, nei limiti in cui quanto ivi previsto sia applicabile ai Servizi.

In linea con i principi contenuti nella Policy, il Fornitore si impegna a:

- (i) rispettare le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con particolare riferimento a quelle legate alla lotta alla corruzione (tra cui a titolo esemplificativo, laddove applicabili: il *Foreign Corrupt Practices Act* degli Stati Uniti e il *Bribery Act* del Regno Unito);
- (ii) conformarsi a quanto previsto dagli standard del settore farmaceutico/dei dispositivi medici/dei generici;
- (iii) assicurarsi che il contenuto di qualsiasi documento di natura promozionale, non promozionale e finalizzato all'utilizzo per scopi aziendali interni predisposto dal Fornitore per la Società sia pre-approvato dalla Società sulla base di quanto previsto dalle procedure della Società prima di qualsiasi pubblicazione o distribuzione;
- (iv) assicurarsi che il contenuto di qualsiasi *giveaways*, *cultural acknowledgment* e *medical utility item* (ove previsti e consentiti) e tutti gli eventi, attività e interazioni organizzate dal Fornitore per la finalità dei Servizi siano pre-approvati dalla Società sulla base di quanto previsto dalle procedure della Società;
- (v) assicurarsi che il coinvolgimento della Società sia sempre trasparente e reso noto in conformità alle *policies* della Società;
- (vi) conformarsi ai limiti della "Travel policy" e della "Policy note spese" della Società in caso di coinvolgimento di operatori sanitari, organizzazioni sanitarie o altre terze parti per le finalità dei Servizi; sarà onere di Fornitore richiedere a Società di volta in volta la "Travel policy" e la "Policy note spese" applicabile con riferimento ai Servizi;
- (vii) assicurarsi che qualsiasi *benefit*, compenso e/o spesa corrisposta o altrimenti fornita a operatori sanitari, organizzazioni sanitarie o altre terze parti per conto della Società rispetti i *fair market values* della Società e non costituisca una forma non consentita di incentivo alla prescrizione, fornitura, amministrazione e raccomandazione o acquisto di prodotti della Società;
- (viii) assicurarsi di avere ottenuto tutte le necessarie approvazioni da parte di datori di lavoro, associazioni industriali e di governo prima di erogare compensi o rimborsare spese a operatori sanitari, organizzazioni sanitarie o terze parti per le finalità dei Servizi;
- (ix) agire conformemente alle *policies* e alle linee guida della Società in relazione all'Accordo. Qualora la Società adottasse delle *policies* o delle Linee Guida aggiuntive (o integrasse quelle esistenti), rilevanti rispetto all'Accordo, la Società ne fornirà copia al Fornitore che si impegna sin d'ora al loro rispetto. Il Fornitore conferma di avere letto e compreso le *policies* e le linee guida adottate dalla Società e rilevanti in relazione all'oggetto dell'Accordo;
- (x) raccogliere tutta la documentazione necessaria ai fini *privacy*, tra cui in particolare il consenso alla pubblicazione dei trasferimenti di valore effettuati nei confronti di operatori sanitari e organizzazioni sanitarie incaricate dal Fornitore per conto della Società, in conformità alle *policies* e alle indicazioni della Società;
- (xi) comunicare qualsiasi trasferimento di valore a operatori sanitari e/o organizzazioni sanitarie incaricate dal Fornitore per conto della Società, in conformità alle *policies* e alle indicazioni della Società;

**12. THIRD PARTY RISK MANAGEMENT.** Conformità alla normativa vigente. Nell'adempimento dei suoi diritti e nell'esecuzione delle sue obbligazioni ai sensi del Contratto, il Fornitore si impegna a:

- a) astenersi dal promettere, offrire, pagare, sollecitare, indurre a pagare o accettare, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, aventi funzione corruttiva, nonché ad astenersi dall'accettarne la promessa;
- b) rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'oggetto del Contratto, con particolare riferimento a quelle legate alla lotta alla corruzione (quali, a titolo di esempio, la Legge n. 190/2012 e s.m.i., nonché tutti i provvedimenti adottati ai sensi della stessa, il D.lgs. n. 231/2001, il D.lgs. n. 219/2006 e il Codice Deontologico di Farmindustria, nonché i documenti ad esso correlati e loro successive, anche future, modificazioni e integrazioni; ivi incluse le disposizioni del *Foreign Corrupt Practices Act* degli Stati Uniti e del *Bribery Act* del Regno Unito - ove applicabili);
- c) osservare, nello svolgimento della propria attività gli standard di diligenza e di qualità del settore di riferimento e, in particolare, quelli richiesti nel settore farmaceutico;
- d) agire conformemente a tutte le procedure e indicazioni fornite dalla Società in relazione al Contratto, con particolare riferimento alla policy Anticorruzione del Gruppo Novartis e alle altre prescrizioni collegate a tale policy, disponibili al link: <https://www.novartis.it/chi-siamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance>, che dichiara di avere letto e compreso. Qualora la Società adottasse delle Linee Guida integrative o aggiuntive o delle procedure operative collegate alla policy sopra menzionata, rilevanti rispetto al Contratto, la Società ne fornirà copia al Fornitore che si impegna sin d'ora al loro rispetto;
- e) garantire che, tenuto conto delle proprie dimensioni, del settore in cui opera e della natura delle proprie attività di impresa, dispone di un'organizzazione, di sistemi e di procedure adeguate ed efficaci in materia di etica e risk&compliance al fine di promuovere pratiche commerciali eticamente corrette;
- f) fornire alla Società, su esplicita richiesta, informazioni relative alle misure anticorruzione adottate.

Il Fornitore conferma di aver letto e compreso il contenuto e la portata delle clausole sopra indicate e si obbliga ad adempiere i propri obblighi derivanti dal Contratto nel rispetto di elevati standard di business etici e morali unitamente ad elevati standard di integrità personale.

Il Gruppo Novartis si impegna ad essere leader nella responsabilità aziendale e questo impegno trova espressione nel Codice per le Terze Parti. Novartis richiede alle proprie Terze Parti di conformarsi agli standard definiti nel Codice per le Terze Parti e ad adottare con i loro fornitori standard ispirati agli stessi principi e contenuti inclusi nel Codice per le Terze Parti. In relazione a ciò, il Fornitore:

- si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel Codice per le Terze Parti, disponibile al seguente link: <https://www.novartis.it/chi-siamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance> e si impegna a fornire al Gruppo Novartis, se richiesto, documentazione attestante il rispetto delle indicazioni contenute in detto Codice e la conformità alla normativa vigente;
- si impegna a porre rimedio (nella misura in cui un rimedio sia possibile) a eventuali non-compliance riscontrate e a comunicare al Gruppo Novartis, se richiesto, le azioni rimediali poste in essere;
- qualora eventuali società affiliate al Fornitore e/o subappaltatori/agenti del Fornitore e delle sue affiliate siano stati pre-approvati dal Gruppo Novartis (in conformità a quanto previsto nel Contratto) a fornire beni, servizi e/o altri prodotti, il Fornitore si assicurerà che anche dette terze parti si conformino alle indicazioni contenute nel presente articolo.

Il Fornitore prende atto e concorda che il Codice per le Terze Parti costituisce parte integrante del Contratto.

**Cambiamenti della struttura societaria.** Qualora, in ragione della tipologia di rapporto instaurato con la Società, Novartis dovesse chiedere al Fornitore di compilare il "Questionario rivolto alle Terze Parti", il Fornitore coopererà pienamente e a proprie spese con Novartis per completare e restituire a Novartis il "Questionario rivolto alle Terze Parti", nonché qualsiasi aggiornamento dello stesso eventualmente richiesto durante la durata del Contratto. Il Fornitore conferma sin d'ora che le informazioni inserite nel "Questionario rivolto alle Terze Parti" sono veritiere, accurate e complete, prendendo atto che rappresentano parte integrante del presente contratto. Il Fornitore si impegna inoltre per il futuro a informare la Società: (i) di ogni modifica rilevante delle informazioni fornite con il Questionario sopra indicato, non appena si verificano cambiamenti significativi e, altresì, (ii) non appena si verificano cambiamenti significativi della propria struttura societaria. Con la locuzione "cambiamenti significativi della propria struttura societaria" si intende, in particolare: (a) un trasferimento di proprietà/controllo: il Fornitore o qualsiasi soggetto che controlla il Fornitore ha un cambiamento di controllo. Per "Controllo" si intende la proprietà diretta o indiretta di più del 50% della partecipazione societaria o dei diritti di voto all'interno di una azienda o di una entità giuridica o la capacità di fatto di controllare le decisioni manageriali di tale azienda o entità giuridica (per es. attraverso la nomina della maggioranza degli amministratori o del management o simili); oppure (b) una modifica della composizione dell'organo esecutivo: si verifica una modifica della composizione dell'organo esecutivo del Fornitore; per esempio, una modifica della composizione dell'executive management del Fornitore (a titolo esemplificativo: amministratore delegato e diretti riporti dell'amministratore delegato).

**Record retention.** Il Fornitore si impegna a conservare i Record in maniera accurata, in conformità al Record Retention Period. Salvo quanto disciplinato dall'articolo Information Security & Risk Management, il Fornitore conserverà a proprie spese tutti i Record in sistemi sicuri e adeguati, assicurando a Novartis o ad un soggetto dalla stessa delegato, l'accesso a tali sistemi, durante tutto il Record Retention Period.

Per Record si intendono tutti i dati, le informazioni, i testi, i disegni, i libri, i (inclusi, senza limitazione, i Record finanziari e di formazione), le note spese, i documenti o altro materiale di Terze parti registrati in qualsiasi forma (inclusi quelli creati per e per conto di terzi da il proprio Personale) relativi o connessi al Contratto e/o all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Contratto (inclusi, a titolo esemplificativo, gli obblighi relativi ai pagamenti effettuati da Novartis a terzi). A tal fine, i Record non includono dati, informazioni, testi, disegni, libri, documenti o altro materiale riservato.

Per Record Retention Period si intende il periodo per il quale ciascun Record deve essere conservato, ovvero fino alla data che è l'ultima tra: (a) la data prevista da leggi/regolamenti/principi contabili applicabili in relazione a ciascun Record; (b) la data di risoluzione del Contratto (o del relativo Ordine di Acquisto) più dieci anni; (c) la data in cui le Parti convengono che tutte le questioni derivanti da o in connessione con il Contratto sono state definitivamente concluse; o (d) la data in cui tale Record non deve più essere archiviato ai sensi della policy di conservazione dei Record di Novartis, come dalla stessa comunicata.

**Diritto di audit.** La Società o un soggetto terzo da quest'ultima delegato, potrà, a sue spese, in qualsiasi momento e con un ragionevole preavviso, effettuare una completa verifica sulle strutture, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni contrattuali dovute e sulla documentazione del Fornitore, per attestarne la conformità al Contratto, alle policies, alle Linee guida e ai Codici Novartis accettati dal Fornitore e per confermare i pagamenti ricevuti dalla Società. A questo proposito, la Società potrà incaricare un auditor, il quale, nell'analisi delle informazioni riservate relative al Fornitore, dovrà rispettare gli obblighi di riservatezza eventualmente previsti. Al ricevimento dell'avviso scritto da parte della Società circa l'intenzione di eseguire un controllo, il Fornitore fornirà la sua piena collaborazione e garantirà l'accesso a tutti i documenti e materiali pertinenti che siano ragionevolmente richiesti. Il rifiuto da parte del Fornitore di sottoporre a verifica la propria documentazione o un suo atteggiamento ostruzionistico sono considerate circostanze tali da costituire un grave inadempimento contrattuale e danno titolo e diritto alla Società di risolvere anticipatamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferma restando la risarcibilità dei maggiori danni patiti. Qualora tali audit rilevino comprovate non conformità ai requisiti del presente Contratto, Novartis provvederà a notificarle per iscritto al Fornitore, che si impegna a porvi rimedio entro tempi congiuntamente concordati e a comunicare tempestivamente a Novartis le azioni correttive intraprese. I dettagli sulle modalità di svolgimento dell'audit sono di seguito specificati:

- Allo scopo di garantire la conformità del Fornitore alle obbligazioni previste nel Contratto e come condizione per confermare tutti i pagamenti relativi al Contratto, il Fornitore accetta che Novartis (e/o un proprio delegato) avrà il diritto, in qualsiasi momento, previo ragionevole preavviso da parte di Novartis, nel corso della durata del Contratto e per un anno successivo (salvo quanto eventualmente diversamente specificato nel Contratto), di controllare e avere accesso a: (i) tutti i Record; (ii) il Programma di conformità/anticorruzione di Terze parti; (iii) tutti i locali/impianti, le reti, i sistemi di elaborazione dati e/o di reperimento di documenti posseduti, utilizzati o controllati dal Fornitore in relazione o connessi al Contratto; e (iv) qualsiasi altra informazione che Novartis e/o il suo delegato ritenga ragionevolmente necessaria per il corretto svolgimento delle attività di audit. I diritti di controllo e accesso a cui si fa riferimento in questa clausola includono, a titolo esemplificativo, il diritto di condurre interviste faccia a faccia e/o online con il personale di Fornitore, il diritto di accedere e rivedere (sia in formato cartaceo che digitale) qualsiasi rapporto di audit interno, SOP, procedure, linee guida e/o altra documentazione interna di Fornitore (inclusa, a titolo esemplificativo, la documentazione con terze parti). Tutte le attività relative all'audit saranno effettuate nel rispetto delle leggi vigenti.

- Novartis può nominare un soggetto delegato per lo svolgimento delle attività di audit e, in tal caso, il soggetto delegato sarà soggetto ad appropriati obblighi di riservatezza. Previa comunicazione scritta (anche tramite semplice e-mail) da parte di Novartis di voler condurre una verifica, il Fornitore fornirà tempestivamente piena collaborazione e rispetterà i requisiti della presente clausola.

- Novartis sosterrà i costi e le spese di qualsiasi audit condotto ai sensi della presente clausola.

- A seguito di un audit, Novartis potrà condividere i risultati con il Fornitore, il quale si impegna a presentare tempestivamente un piano (incluso un calendario per l'attuazione e il completamento) per affrontare eventuali problemi identificati nell'audit (un "Remediation Plan") cooperando con Novartis per concordare le conseguenti azioni rimediali. In qualsiasi caso il Fornitore rimarrà responsabile della corretta esecuzione delle attività previste dal Contratto e delle azioni rimediali contenute nel Remediation Plan.

- Il Fornitore non sarà tenuto a comunicare a Novartis informazioni riservate, ai fini di un audit, su profitti, margini, spese generali o costi di capitale (che non siano pubblicamente accessibili).

- Nella misura in cui il Fornitore dimostri che l'accesso a determinate aree delle proprie strutture/locali causerebbe una violazione dei propri impegni di riservatezza nei confronti di altri clienti, Fornitore può (invece di fornire l'accesso a tali determinate aree) mettere in atto soluzioni alternative ragionevoli per consentire a Novartis e/o al suo delegato di avere accesso alle risorse e alle informazioni ragionevolmente necessarie per svolgere l'audit.

- Il mancato rispetto da parte di Fornitore dei propri obblighi ai sensi del presente articolo sarà considerato una violazione sostanziale del Contratto che autorizza Novartis a risolverlo in conformità all'art. 1456 c.c.

**Formazione anti-corruzione.** Salvo che la Società fornisca altre indicazioni, al Fornitore spetta la responsabilità di formare a proprie spese il personale e i collaboratori coinvolti nelle attività previste dal Contratto in materia di anticorruzione (c.d. "AB training"), prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni a favore della Società. Fornitore si impegna a effettuare l'AB training anche al proprio personale e ai propri sub-fornitori coinvolti dopo la firma del presente Contratto ed impegnati a svolgere attività e servizi oggetto dello stesso. Il Fornitore assicura che l'AB training sarà effettuato da soggetto adeguatamente qualificato e con materiale idoneo e tale formazione comprenderà almeno le disposizioni delle leggi vigenti in materia di lotta alla corruzione e dovrà essere svolta per ogni nuovo dipendente o collaboratore del Fornitore coinvolto nelle attività previste dal Contratto. Novartis si riserva il diritto di: (i) richiedere al Fornitore che il proprio personale svolga l'AB training online, tramite un modulo di formazione messo a disposizione da Novartis (o dai suoi appaltatori/consulenti); o (ii) svolgere presso la sede del Fornitore l'AB training (o parte di esso). In caso di richiesta da parte di Novartis, Fornitore si impegna fin d'ora a collaborare pienamente con Novartis (a proprie spese) per consentire lo svolgimento di tale AB training, anche nel caso di AB training presso la sede del Fornitore.

Remediation plan. In alcuni casi, Novartis può richiedere al Fornitore di conformarsi ad un modello di Codice di condotta online sviluppato da Novartis ("Modulo CoC"). Nell'ambito di questo Modulo CoC, Novartis può richiedere al Fornitore di sviluppare in modo indipendente un nuovo Codice di condotta o di aggiornare l'esistente che deve contenere, tra l'altro, disposizioni anticorruzione e che sia modellato sugli standard internazionali applicabili. Il Fornitore (a proprie spese) coopererà pienamente con Novartis per completare il Modulo CoC, agendo in modo ragionevole, senza indebito ritardo e in buona fede. Nel caso in cui la Società effettuasse una Due Diligence del Fornitore – sia prima che dopo la firma del Contratto – la Società potrebbe identificare delle lacune con riferimento al Programma di conformità/anticorruzione di Terze parti ("AB Compliance Process Gaps"). Laddove vengano identificate tali lacune, Novartis potrà richiedere al Fornitore di presentare un Remediation plan.

**Attestazione annuale di conformità.** Il Fornitore, ove richiesto da Novartis, per ciascun Reporting period, si impegna a compilare online un' "Attestazione annuale di conformità" o qualsiasi modulo equipollente trasmesso da Novartis (o da suo incaricato). Laddove il Fornitore, o le sue Affiliate, abbiano più accordi contrattuali vigenti con Novartis o le sue Affiliate, che includono l'obbligo di fornire un'Attestazione annuale di conformità, il Fornitore potrà fornire una sola Attestazione annuale di conformità che faccia riferimento a tutti i contratti in essere. Salvo diversa indicazione di Novartis, l'Attestazione annuale di conformità dovrà essere consegnata entro tre (3) mesi dalla fine del relativo Reporting period. Ai soli fini della presente clausola, per Reporting period si intende un periodo di 12 mesi che decorrono dalla data specificata da Novartis nella richiesta di Attestazione annuale di conformità e che dovrà essere aggiornato ogni 12 mesi, con riferimento a ciascun anno solare. La mancata compilazione dell'Attestazione annuale di conformità da parte del Fornitore entro il periodo di 30 (trenta) giorni dalle scadenze previste, costituirà causa di grave inadempimento e darà diritto a Novartis di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**13. RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI. Norme in materia di c.d. "responsabilità solidale Committente – Appaltatore".** Il Fornitore garantisce l'utilizzo di personale regolarmente assunto e dichiara di provvedere, nei termini di legge, al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché al versamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi al proprio personale, assumendosi altresì ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni occorsi al personale medesimo nell'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si obbliga a manlevare e a tenere indenne la Committente da qualsivoglia richiesta, pretesa e/o azione che possa essere avanzata e/o esercitata nei confronti di quest'ultima dal personale del Fornitore, prima dell'instaurazione di eventuale giudizio, anche nel caso di azione ai sensi dell'art. 1676 c.c.. Il Fornitore è tenuto a fornire alla Committente, a seguito di richiesta di quest'ultima, entro 15 giorni lavorativi, la documentazione obbligatoria relativa ai rapporti di lavoro (DURC, certificazioni CCIAA, dichiarazioni dell'organico medio annuo e dei CCNL applicati) inerenti alla propria attività e a quella dei subappaltatori della cui opera si sia eventualmente avvalsa. La mancata produzione della documentazione di cui al periodo precedente, nonché la violazione degli obblighi di cui al presente articolo da parte del Fornitore costituirà causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In caso di accordato subappalto, nei termini in prosieguo prescritti nel presente Contratto, il Fornitore dovrà fornire la medesima documentazione e prestare le medesime garanzie di cui sopra anche per qualsiasi subappaltatore della cui opera si sia avvalsa per l'esecuzione dei Servizi. Fermo restando quanto previsto successivamente dal presente Contratto in materia di subappalto, nell'eventualità in cui, ai fini dell'esatta esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi autonomamente incaricati dal Fornitore, sarà esclusiva responsabilità di quest'ultima curare autonomamente l'incarico a tali soggetti, tenendo i relativi rapporti, coordinando la loro attività e sottoscrivendo i relativi contratti. La Committente sarà e rimarrà estranea a qualsiasi rapporto instaurato dal Fornitore con le predette terze parti, anche per quanto concerne gli aspetti economici correlati alle prestazioni di queste ultime, che il Fornitore provvederà autonomamente a liquidare. Il Fornitore pagherà a tali soggetti esclusivamente un corrispettivo di valore

congruo e proporzionato rispetto all'impegno previsto ed effettivamente svolto, secondo il principio del fair market value. Il Fornitore, nello svolgimento del proprio incarico per conto della Committente, agirà con assoluta autonomia e indipendenza quanto alle modalità e ai criteri di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, utilizzando propri mezzi e proprio personale non soggetto a direttive di natura tecnica e/o organizzativa o a vincoli di subordinazione e/o dipendenza gerarchica da parte della Committente.

**Norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.** Il Fornitore dichiara di svolgere la propria attività conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alle altre norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in funzione della specificità dei rischi lavorativi connessi all'attività affidata e delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto. Qualora talune delle prestazioni oggetto del presente Contratto dovessero svolgersi presso gli uffici della Committente, gli incaricati del Fornitore saranno inoltre tenuti ad attenersi alle norme di sicurezza vigenti all'interno del sito Novartis, elaborate dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che verranno fornite al momento dell'ingresso. Il Fornitore si impegna altresì ad adeguarsi a eventuali modifiche di dette norme che dovessero esserle comunicate.

**Norme in materia di conflitto di interessi ex L. n. 190/2012 e ss. mm. ii.** Il Fornitore dichiara di svolgere i servizi affidati in assenza di conflitto di interessi, dichiarando in particolare che nessuno dei propri soci, di coloro che ricoprono cariche sociali o incarichi esecutivi al proprio interno e dei soggetti coinvolti nell'esecuzione del Contratto, ivi comprese le eventuali terze parti autonomamente ingaggiate, detiene partecipazioni in società private o ricopre anche cariche sociali, incarichi esecutivi o ruoli decisionali in enti pubblici o società private tali da creare conflitto di interesse, anche solo potenziale, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto o, comunque, tali da violare i divieti previsti dal D.lgs. n. 165/2001 e dalla L. n. 190/2012 e relative ss.mm.ii., impegnandosi a darne comunicazione alla Committente qualora tali situazioni si verificassero dopo la sottoscrizione del presente Contratto. In ogni caso, il Fornitore garantisce di esercitare la propria attività in totale autonomia e indipendenza da ogni possibile interferenza o induzione esterna che possa condizionare, direttamente o indirettamente, l'esecuzione del Contratto. Nell'eventualità in cui la Committente dovesse incorrere nella responsabilità derivante dalla L. n. 190/2012, il Fornitore verserà alla Committente stessa l'importo corrispondente ai danni e/o alle sanzioni ai cui pagamento sarà stata dichiarata tenuta, fermo il diritto della Committente medesima al risarcimento degli ulteriori danni patiti e patienti.

**Norme in materia fiscale.** Qualora con l'affidamento dei Servizi di cui al presente Contratto, secondo le modalità previste dall'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997, venga superata la soglia economica complessiva pari ad euro 200.000 per attività affidate dalla Committente al Fornitore nell'arco di un anno, ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.Lgs n. 241/1997, firmando il presente contratto il Fornitore dichiara: 1) di essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 2) di non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione; nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza mensile del versamento di imposte, ritenute fiscali, contributi ed altre somme di cui all'art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 241/1997.

Se il negozio giuridico si configura tra quelli previsti dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, il Fornitore si impegna ad inviare alla Committente, prima della firma del presente contratto e dell'esecuzione dello stesso, il documento Unico di Regolarità Fiscale valido al momento della ricezione dello stesso da parte di Novartis e successivamente ogni quattro mesi per l'intera durata del Contratto. In ogni caso, nell'eventualità in cui Novartis dovesse incorrere in sanzioni amministrative legate all'applicazione dell'art. 17-bis del D. Lgs n. 241/1997, il Fornitore corrisponderà a Novartis, a titolo di indennizzo, l'importo corrispondente alla sanzione comminata, salvo e impregiudicato ogni eventuale e ulteriore risarcimento del danno. L'obbligo dichiarativo, di consegna e di manleva di cui al presente articolo, si applicherà anche in caso di accordato subappalto. A tal fine, il Fornitore si impegna a comunicare a Novartis la sussistenza in capo al subappaltatore dei requisiti 1) e 2) di cui al periodo precedente, a consegnare la relativa certificazione nonché a tenere indenne Novartis da eventuali sanzioni comminate per violazione degli obblighi di legge da parte del subappaltatore.

**14. SUBAPPALTO.** Il subappalto dei servizi e delle opere commissionate dalla Cliente al Fornitore è vietato, salvo consenso scritto della Cliente. Ogni valutazione in merito al rilascio del consenso da parte della Cliente sarà subordinato alla previa e inderogabile acquisizione da parte del Fornitore della documentazione idonea a evidenziare il rispetto delle norme e degli obblighi di legge nonché degli adeguati standard qualitativi da parte del subappaltatore. Sarà onere e obbligo del Fornitore raccogliere e sottomettere alla Cliente la documentazione di cui sopra. Il consenso al subappalto non implica limitazioni o esonerazione dalle responsabilità previste in capo al Fornitore che rimarrà il solo ed esclusivo responsabile dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Ordine nei confronti della Cliente, anche per l'esecuzione delle attività subappaltate. In ogni caso, l'inosservanza da parte del Fornitore degli impegni di cui sopra verrà considerata dalla Cliente circostanza tale da costituire grave inadempimento, dando titolo e diritto alla Cliente di risolvere il rapporto.

**15. RISERVATEZZA.** Il Fornitore si impegna a mantenere riservato e a non divulgare a terzi senza previo consenso scritto della Cliente e salvo quanto strettamente necessario il contenuto delle trattative e dell'Accordo, nonché i termini e le condizioni in esso previsti e ogni informazione o materiale prodotti durante il rapporto. Ogni copia o materiale che contenga informazioni, dati o contenuti riservati, incluso quello che contenga informazioni, dati o contenuti derivati dai medesimi, dovrà essere utilizzato internamente e scambiato solo tra le parti. Diversamente, il Fornitore farà in modo che qualsiasi destinatario stipuli un impegno di riservatezza per iscritto con il Fornitore a condizioni sostanzialmente equivalenti al presente Accordo, fornendone copia alla Cliente, dietro richiesta di quest'ultima. Il Fornitore si impegna a non divulgare a terzi né a utilizzare per scopi diversi dall'esecuzione dell'Accordo, informazioni di natura tecnica e commerciale della Cliente, inclusi i disegni, schizzi, modelli, stampi, campioni e componenti, forniti dalla quest'ultima per l'esecuzione dell'Ordine stesso o comunque acquisiti nel corso dell'esecuzione del rapporto con la Cliente. Tale divieto dovrà considerarsi vincolante per il Fornitore, dipendenti, consulenti, rappresentanti ed eventuali subappaltatori e suoi aventi causa anche successivamente all'estinzione dell'Accordo con la Cliente per ulteriori 5 anni e sarà vincolante anche in caso di modifica della ragione sociale e della struttura proprietaria del Fornitore e in relazione a rapporti simili per i quali le informazioni riservate potrebbero essere utilizzate dalle parti. In caso di violazione la Cliente potrà agire per ottenere il risarcimento dei danni, ferma restando la facoltà di perseguire il Fornitore ai sensi degli artt.621-622-623 C.P. L'impegno di riservatezza previsto in questo articolo non si estende a quelle informazioni o materiali che siano o diventino di pubblico dominio senza loro responsabilità oppure che siano legittimamente richieste dall'autorità amministrativa o giudiziaria.

**16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PROTEZIONE DEI DATI.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg UE 679/2016), le Parti riconoscono reciprocamente che il trattamento dei Dati Personali di cui verranno a conoscenza in quanto presenti in questo Accordo è necessario all'esecuzione delle attività ivi previste e sarà condotto nel rispetto della normativa vigente sulla Protezione dei Dati Personali. Il Cliente ed il Fornitore, in persona del loro legale rappresentante *p.t.*, sono pertanto Titolari autonomi ai sensi del richiamato Regolamento, ciascuno per quanto di propria competenza. Le Parti altresì riconoscono di essere mutualmente edotte circa la possibilità di esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento e che i Dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi previsti dall'Accordo nonché per l'ulteriore tempo richiesto dalla legge.

Il Fornitore si impegna a trattare i Dati Personali del Cliente soltanto nella misura necessaria ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'Accordo, senza divulgarli a terzi a meno che ciò non sia necessario per l'adempimento. Il Fornitore dovrà altresì limitare la condivisione dei Dati Personali all'interno della sua struttura e mantenere appropriate misure tecniche per proteggere tali Dati Personali contro il trattamento illecito o non autorizzato o la loro perdita accidentale. Nel caso ciò accada, il Fornitore deve comunicare al Cliente entro le successive 24 ore la perdita, furto, violazione o accesso non autorizzato inviando una comunicazione al:

- telefono: +420 225 775 050 (numero di riserva: +420 225 850 012);
- e-mail: [soc@novartis.com](mailto:soc@novartis.com).

**17. SPEDIZIONI.** Per le spedizioni richieste dalla Cliente, il Fornitore deve utilizzare corrieri abilitati e riconosciuti sul territorio nazionale e/o internazionale, dotati di idonea assicurazione per la merce trasportata, provvedendo a trasmettere copia dei relativi documenti di viaggio alla Cliente. In caso di particolari necessità/rischi nelle spedizioni dovute alle caratteristiche del bene trasportato, il Fornitore si impegna a stipulare, anche su richiesta della Cliente, le necessarie assicurazioni integrative al fine di garantire la consegna. Il relativo costo e le modalità saranno definite e concordate di volta in volta tra le parti. Eventuali soste, stalli e altre spese dovute a carenze documentali del Fornitore saranno addebitate allo stesso. Per le spedizioni dall'estero, il Fornitore è obbligato a inviare, prima dell'arrivo del bene, certificato d'origine e copia della fattura per la dogana in quattro esemplari. Con riferimento all'imballaggio, se escluso dal prezzo, il Fornitore è tenuto, all'atto della spedizione del bene, a dare precise disposizioni per la sua restituzione, dovendosi ritenere che, in mancanza di istruzioni, il fornitore intende abbandonare l'imballo stesso, che non dovrà essere fatturato alla Cliente per nessun motivo.

**18. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.** Il Fornitore garantisce che l'esecuzione da parte del Fornitore del presente Accordo non è in violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale della Cliente né di alcuna parte terza. Il Fornitore riconosce l'esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale della Cliente. Ove l'esecuzione del rapporto ne preveda l'utilizzo da parte del Fornitore, la Cliente dovrà autorizzare il Fornitore all'uso per le sole finalità di cui al presente Ordine, conformemente alle direttive e alle specifiche tecniche ricevute dalla Cliente, senza che il presente Ordine costituisca o implichi licenza d'uso di tali diritti a favore del Fornitore. Il Fornitore si impegna a manlevare e mantenere indenne e a risarcire la Cliente, i suoi agenti, venditori e clienti per qualsiasi spesa, royalty, perdita, anche di profitto, e danno, ivi comprese spese legali e/o di conciliazione, nonché parcelle di avvocati per qualsiasi azione o procedimento legale intrapreso e conseguente a qualsiasi violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale e a qualsiasi violazione, asserita o fondata, degli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale riconducibili al bene o ai procedimenti di fabbricazione, esecuzione o approvvigionamento del bene. In caso di richiesta risarcitoria per qualsiasi violazione o attribuzione indebita, reale o presunta, dei diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi, il Fornitore dovrà assicurare alla Cliente (i) il

diritto di continuare a utilizzare o godere del bene, in assenza di qualsivoglia violazione o attribuzione indebita (ii) modificare il bene in modo che il suo utilizzo o godimento da parte della Cliente non sia più in violazione né costituisca una attribuzione indebita dei diritti di terzi, senza pregiudizio per la funzionalità o la prestazione del bene (iii) sostituire prontamente il bene con altri beni che non siano in violazione o costituiscono una attribuzione indebita dei diritti di terzi e che abbiano prestazioni e/o funzionalità pari o superiori rispetto al bene originale. Se richiesto dalla Cliente, il Fornitore dovrà a proprie spese (iv) accettare la restituzione o cessare la fornitura del bene e di ogni qualsiasi altro bene compreso nello stesso Ordine e rimborsare prontamente la Cliente l'intera somma pagata per il bene, ad eccezione dei beni che sono stati interamente eseguiti o forniti alla data della richiesta e di cui la Cliente possa fare pieno utilizzo (v) restaurare la situazione antecedente. Fatti salvi eventuali diritti morali d'autore, al termine delle attività di cui al presente Contratto, tutti i risultati dei Servizi rimarranno di esclusiva proprietà di Novartis, che potrà utilizzarli per i propri fini senza alcuna necessità di preventiva comunicazione o approvazione del Fornitore e senza alcuna pretesa economica da parte di quest'ultimo.

**19. RISARCIMENTO e ASSICURAZIONE.** Il Fornitore sarà tenuto a tutelare, risarcire e tenere indenne la Cliente da qualsiasi danno, reclamo, responsabilità e/o spesa, ivi comprese quelle legali, e/o perdita derivante o risultante in qualsiasi modo da difetti o vizi o malfunzionamento o non conformità del bene oggetto del presente Accordo, nonché per i danni che la Cliente possa sopportare o subire e che sorgano da, siano in connessione con o derivino da (i) violazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale (ii) azioni o omissioni colpose o dolose del Fornitore, dei suoi dipendenti, collaboratori, consulenti, agenti, rappresentanti o subappaltatori autorizzati (iii) lesioni personali (inclusa la morte) o danni alla proprietà derivanti, connessi o determinati dal bene ovvero imputabili ad azioni o omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti o subappaltatori autorizzati o altri, a prescindere dalla circostanza che tali azioni e omissioni siano colpose o no e se tali azioni o omissioni avvengano nell'ambito dell'attività lavorativa o no. Il Fornitore dovrà aver sottoscritto idonea copertura assicurativa per responsabilità civile, anche da prodotto, fornendo alla Cliente o su richiesta della stessa, i certificati di assicurazione comprovanti tale idonea copertura. Il numero di sinistri durante il periodo di assicurazione non potrà essere limitato. Inoltre, salvi i casi di dolo o colpa grave, il Fornitore terrà indenne la Cliente verso ogni azione, richiesta o domanda da parte di terzi per responsabilità extracontrattuale o di altro tipo, direttamente o indirettamente connessa con guasti o difetti dei prodotti (o nell'uso dei prodotti) o dei servizi. I diritti e i rimedi qui previsti si cumulano con qualsiasi altro diritto o rimedio disponibile.

**20. TERMINE E RISOLUZIONE.** L'Accordo si concluderà nei termini specificati nell'Ordine o in altro accordo intercorso tra le parti. Il presente Accordo potrà essere risolto immediatamente da una parte, mediante comunicazione scritta all'altra parte, qualora quest'ultima (i) integri una violazione persistente e rilevante delle proprie obbligazioni, senza avervi posto rimedio, anche ove ciò fosse possibile, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione scritta di tale inadempimento proveniente dalla parte adempiente (ii) non sia in grado di pagare i propri debiti o venga aperta una procedura di concorsuale a suo carico. La Cliente potrà risolvere il presente Accordo, in tutto o in parte, previo avviso scritto di 10 (dieci) giorni al Fornitore nel caso in cui (i) prima che il rapporto abbia avuto principio di esecuzione, il Fornitore abbia violato la buona fede contrattuale (ii) il Fornitore registri un cambio di controllo (iii) il Fornitore ceda tutte o sostanzialmente tutte le proprie attività (iv) il rapporto con il Fornitore possa arrecare danno alla Cliente o (v) nel caso in cui intervengano disposizioni di legge, regolamentari e/o provvedimenti amministrativi che affliggono il bene contemplato nell'Ordine rendendolo inutile o inattuabile.

**21. DIRITTO DI RECESSO.** La Cliente avrà diritto di recedere dal presente Accordo prima della scadenza, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, mediante PEC da inviarsi al Fornitore, con preavviso di 10 (dieci) giorni.

In ogni caso di anticipata cessazione dell'Accordo diversa dall'inadempimento imputabile al Fornitore, la Cliente verserà a quest'ultima il corrispettivo effettivamente e attualmente maturato fino al momento dell'anticipata cessazione, con obbligo del Fornitore di restituzione delle prestazioni contrattuali eventualmente già conseguite in anticipo, restando in ogni caso esclusa qualsiasi forma di indennizzo o di risarcimento da parte della Cliente.

**22. DISPOSIZIONI GENERALI.** La Cliente si riserva la facoltà di revocare il presente Ordine, dandone comunicazione scritta e motivata al Fornitore, in caso di forza maggiore o di imprevedibile modifica dei propri programmi aziendali. Il Fornitore non può cedere, trasferire, imputare o assegnare alcuno dei suoi diritti o obbligazioni derivanti dal presente Accordo a qualsivoglia parte terza senza il preventivo consenso scritto della Cliente. L'assegnazione, il trasferimento, il subappalto, anche se autorizzati, non esonerano il Fornitore dagli obblighi dello stesso ai sensi del presente Accordo. La rinuncia, espressa o tacita, da una delle Parti a una qualunque disposizione del presente Accordo o a un qualsiasi rimedio per la violazione o l'inadempienza dell'altra parte nell'esecuzione di una qualsiasi di queste disposizioni non costituisce una rinuncia definitiva e non precluderà alla parte rinunciante la facoltà di applicare successivamente una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo o di agire per qualsiasi successiva violazione o inosservanza dell'altra parte delle disposizioni del presente Accordo. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente rapporto le Parti convengono che competente a giudicare sarà in via esclusiva il Foro di Milano.

**23. DIVIETO DI CESSIONE.** Il presente Accordo non potrà in alcun modo essere ceduto a terzi da alcuna delle Parti, direttamente o indirettamente, parzialmente o interamente, senza previo consenso scritto dell'altra Parte. Inoltre, il Fornitore non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Accordo senza previo consenso scritto della Cliente. Qualora la Cliente intenda prestare tale consenso, (1) la Cliente si riserva il diritto di verificare preventivamente lo stato di adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore; (2) il Fornitore avrà l'obbligo di notificare alla Cliente l'avvenuta cessione del credito mediante apposita comunicazione scritta che evidenzii il cessionario avente diritto – comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC: [novartisfarma@legalmail.it](mailto:novartisfarma@legalmail.it)

\*\*\*

**Solo nel caso di richiesta sottoscrizione delle presenti condizioni di acquisto da parte della Cliente, anche mediante firma elettronica attraverso l'utilizzo del tool DocuSign®:**

**Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto, avere pienamente compreso e di approvare espressamente tutte le condizioni ivi previste.**

\_\_\_\_\_  
[data e firma del Fornitore]

**Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 131 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto, aver pienamente compreso e di approvare espressamente le condizioni previste agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 21 e 22 ivi previste.**

\_\_\_\_\_  
[data e firma del Fornitore]